REGOLAMENTO FEDERALE

UFFICIALI DI GARA FITETREC

ANTE

Consiglio Federale del 15 giugno 2023

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di Gara della FITETREC-ANTE operanti nelle discipline di competenza, secondo la normativa di seguito indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Manifestazioni agonistiche, assolvendo agli incarichi deliberati dal Consiglio Federale.
Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla FITETREC ANTE e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Gli ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art.1 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA FITETREC ANTE (C.N.U.G.)

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara FITETREC ANTE (C.N.U.G) è organo collegiale composta dal Presidente oltre un referente per ogni disciplina agonistica della Federazione.

Art. 2– NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

2.1 I Membri della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (C.N.U.G.) di cui all'art. 1, sono nominati dal Presidente della C.N.U.G. che ne fissa i compiti e le attribuzioni traendone i nominativi dall'elenco dei Giudici in attività delle discipline agonistiche FITETREC ANTE.
2.2 Il Presidente della Commissione viene nominato dal Consiglio Federale.
2.3 I Referenti Nazionali possono ricoprire l'incarico di Presidente di Giuria nei Campionati Nazionali e Regionali previa autorizzazione del Presidente della C.N.U.G.

Art. 3 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara ha il compito di:

a) adottare i provvedimenti relativi alle infrazioni meramente tecniche commesse dagli Ufficiali di gara di cui al successivo art. 4;
b) disciplinare e migliorare l'attività e la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara con appositi stages e pubblicazioni e con i Docenti tratti dall'apposito elenco;
c) nominare i Presidenti di Giuria, ed i Giudici per le Manifestazioni agonistiche di interesse Nazionale (si veda sul punto art. 24);
d) promuovere corsi per la formazione dei Giudici regionali e nazionali;
e) aggiornare le cartelle personali degli Ufficiali di Gara e completarle con le statistiche dell'attività svolta;
f) promuovere tutte quelle iniziative mirate al miglioramento tecnico di tutti gli Ufficiali di Gara FITETREC ANTE;
g) studiare un'adeguata programmazione delle attività istituzionali, nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore, che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Federale;
h) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara segnalando all'Ufficio del Procuratore Federale quei Giudici che abbiano violato le norme dello Statuto e/o dei Regolamenti.
i) istituire corsi per docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara;
j) creare con scadenza annuale , un elenco dei docenti abilitati alla preparazione per gli esami per il conseguimento del titolo di Ufficiale di Gara. La C.N.U.G. valuterà di volta in volta le caratteristiche tecniche e deontologiche dei nominativi proposti;
k) all'occorrenza riunire i Referenti regionali , per confronti ed aggiornamenti;
l) istituire con cadenza biennale, appositi corsi di aggiornamento per Giudici Regionali e Nazionali, ,

obbligatori per il proseguimento dell'attività;

m) i Componenti della C.N.U.G., non possono essere nominati Referenti Regionali;

n) il Presidente può autorizzare i componenti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, in qualità di Ispettori, a recarsi nelle manifestazioni al fine di verificare l'esatta applicazione delle norme e disposizioni federali da parte del collegio giudicante nel suo complesso.

Art. 4 – POTERE SANZIONATORIO

4.1 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è competente a valutare, assumendone le decisioni a maggioranza, le violazioni tecniche al Regolamento della singola Disciplina e quello degli Ufficiali di Gara, nonché ogni altro comportamento deleterio per il corretto funzionamento delle attività federali, lesivo della reputazione della FITETREC-ANTE o della categoria cui essi appartengono; qualora tali infrazioni integrino illeciti per cui sono competenti gli Organi di Giustizia federale, la Commissione provvederà al deferimento presso la Procura Federale.

4.2 Le infrazioni di carattere disciplinare con particolare riferimento ai principi di lealtà e correttezza sportiva, rilevabili dai verbali di gara, sono giudicate dagli Organi di Giustizia federale su iniziativa anche della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.

4.3 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, può comminare una o più sanzioni di cui al successivo comma, comunicandola al destinatario a mezzo raccomandata a/r per il tramite della segreteria nazionale.

4.4 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, nello svolgere le sue funzioni, può comminare le seguenti sanzioni:

- **Ammonizione**: decisione della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara in cui si richiama l'Ufficiale di Gara ad un comportamento maggiormente responsabile nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni;
- **Sospensione**: decisione della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara con la quale si sospende dall'attività un Ufficiale di Gara per un periodo massimo di 6 mesi.

La sospensione dall'attività operativa, può essere comminata a quegli Ufficiali di Gara che dimostrino, ripetutamente in itinere, di non essere tecnicamente all'altezza del loro ruolo e/o che abbiano un comportamento non consono allo stesso, ovvero in caso di reiterato mancato invio della relazione di gara entro i termini previsti.

4.5 Le decisioni della C.N.U.G. sono prese a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, il voto del Presidente varrà doppio. La Commissione è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Le decisioni possono essere adottate anche per iscritto, su iniziativa del Presidente che provvede a comunicare la proposta di decisione a tutti i membri e ad acquisire il loro voto o parere. Trascorsi 5 gg. dall'invio della proposta di decisione, senza alcuna comunicazione da parte di questi, il parere conforme sarà considerato acquisito.

4.6 Avverso la decisione assunta dalla CNUG è possibile entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della raccomandata inviata dalla segreteria federale, presentare un ricorso motivato e fornito su nuove prove a sostegno dello stesso. La CNUG sarà chiamata a valutare la preliminare fondatezza e a pronunciarsi in merito in via definitiva.

Art. 5 – CONVOCAZIONE E MODALTA' DI DELIBERAZIONE DELLE RIUNIONI

5.1 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara si riunirà, su richiesta del Presidente o di almeno cinque dei componenti, e comunque tutte quelle volte che si renderà necessario.

5.2 La CNUG sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

5.3 Le decisioni verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

Art. 6 – STRUTTURE REGIONALI

6.1 Gli Ufficiali di Gara sono rappresentati in ogni Regione da un Referente Regionale, scelto nell'ambito dei Giudici in attività, proposto dai Comitati Regionali e deve essere approvato, dal Consiglio Federale su parere non vincolante della C.N.U.G.

6.2 Il mandato del Referente Regionale coincide con l'anno solare.

6.3 Il Referente Regionale non può essere un Commissario o Delegato o Presidente Regionale.

Art. 7 – REFERENTE REGIONALE

7.1 Il Referente Regionale ha il compito di:

a) coordinare e disciplinare l'attività dei Giudici della Regione di competenza;

b) provvedere, entro i sette giorni precedenti la gara, alla nomina della Giuria per le gare di valenza regionale;

c) riunire, una volta nell'anno i Giudici della Regione, ed in caso di notevoli variazioni del Regolamento potrà effettuare anche ulteriori incontri;

d) partecipare ai Corsi di aggiornamento ed alle riunioni indette dalla C.N.U.G.;

e) controllare che nel Comitato di pertinenza venga aggiornato l'elenco dei Giudici operanti, fuori ruolo e benemeriti;

f) segnalare alla C.N.U.G. gli Ufficiali di Gara che non abbiano tenuto un comportamento consono al proprio ruolo;

g) segnalare alla C.N.U.G, sulla base delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e dei suggerimenti dei Giudici in merito all'applicazione dei regolamenti, tutte le osservazioni emerse dalla pratica operativa;

h) curare la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici nelle singole Regioni (fa fede la residenza sportiva).

7.2 Il Referente Regionale non può ricoprire l'incarico di Presidente di Giuria se non con autorizzazione del Presidente della C.N.U.G. nei Campionati Regionali della regione di appartenenza.

Art.8 – ORGANIGRAMMA GIUDICI

L'iter formativo di un Giudice FITETREC ANTE nelle diverse discipline avviene secondo i seguenti livelli:

a) Allievi Giudici

b) Giudici Regionali

c) Giudici Nazionali

d) Giudici Internazionali

Art. 9 - LIMITI D'ETA'

Per tutte le discipline della FITETREC ANTE, l'età minima per gli Ufficiali di Gara è fissata in anni 21, l'età massima è fissata in anni 75.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI GIUDICI

10.1 Tutti i Giudici devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità, devono

astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio e all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette da altri Ufficiali di Gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti tra Giudice e Cavaliere.

10.2 Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della Fitetrec-Ante.

Art. 11– REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ITER FORMATIVO DEGLI UFFICIALI DI GARA

11.1 Per accedere all'iter formativo di Giudice è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere residente in Italia;

b) essere in possesso almeno di patente A2;

c) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore;

d) non avere riportato condanne per delitti dolosi passati in giudicato;

e) non essere stato condannato, anche non in via definitiva, per uno dei reati previsti e puniti dall'art. 4 bis, Legge n.354 del 26 luglio 1975;

f) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte degli Organi di Giustizia della Fitetrec-Ante, del CONI o di altra Federazione Sportiva Nazionale;

g) essere di età non inferiore ai 21 anni;

Il possesso dei suindicati requisiti, unitamente alla richiesta di partecipazione alla formazione per Ufficiale di Gara, deve essere autocertificato nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. che deve essere, altresì, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

11.2. La C.N.U.G. potrà richiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

11.3 L'accertamento della mancanza o della perdita anche di uno solo di questi requisiti anche successivamente alla nomina comporta la cancellazione dal ruolo.

ART. 12 - ALLIEVO GIUDICE

12.1 l'Allievo giudice è colui che intende iniziare l'attività giudicante.

12.2 La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 va inoltrata alla Segreteria federale (se il corso è indetto dal Nazionale oppure alla segreteria regionale se il corso è indetto da comitato regionale) la quale, dopo la verifica degli stessi, ammette l'allievo al corso.

12.3 Al termine del corso l'allievo Giudice dovrà superare una prova scritta (test) ed effettuare nell'arco di 3 anni 5 affiancamenti sul campo come previsto dal successivo articolo 13, terminati i quali, potrà inoltrare la domanda per ottenere la qualifica di giudice regionale.

Art. 13 -GIUDICE REGIONALE

13.1 Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale l'allievo dovrà aver effettuato almeno 5 affiancamenti con esito positivo (per le discipline della Monta Western settore Stock almeno 7) più un affiancamento in un evento di interesse Federale indicato dalla Federazione, attestati dal Presidente di Giuria. (identico iter deve essere seguito per la riacquisizione dell'abilitazione ex art. 19).

13.2 All'esito degli affiancamenti verrà valutato in un'apposita sessione di esami (colloqui più prova pratica di giudizio in campo) e, qualora ritenuto idoneo, è nominato Giudice Regionale per specifica tipologia e disciplina sportiva.

13.3 La domanda di nomina a Giudice Regionale con i moduli di affiancamento con esito positivo, va inoltrata dall'allievo al Referente Regionale Giudici di disciplina che lo inoltra al Presidente C.N.U.G. per organizzare la

sessione d'esame.
13.4 La Commissione esaminatrice è composta, dal Responsabile Nazionale Giudici di Disciplina, dal referente regionale dei giudici e da un altro componente nominato dalla C.N.U.G. La decisione sull'idoneità è presa a maggioranza.
13.5 Per il mantenimento della qualifica operativa, il Giudice è tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni, ovvero ogni volta che un aggiornamento con obbligo di partecipazione venga organizzato dalla FITETREC ANTE.

Art. 14 - GIUDICE NAZIONALE

14.1 Il passaggio da Giudice Regionale a Giudice Nazionale (o la riacquisizione dell'abilitazione ex art. 19) potrà avvenire dopo 5 gare Regionali giudicate e 1 gara Nazionale o di interesse Nazionale, giudicata o in affiancamento, previa la valutazione positiva, redatta per iscritto, da parte del Presidente di Giuria.
14.2 All'esito dell'iter verrà valutato in un'apposita sessione di esami (colloqui più prova pratica di giudizio in campo) e, qualora ritenuto idoneo, è nominato Giudice Nazionale per specifica tipologia e disciplina sportiva.
14.3 Per il passaggio a Giudice Nazionale il candidato dovrà inoltrare la domanda contenente la documentazione attestante l'attività sopra elencata al Referente Nazionale Ufficiali di Gara di disciplina e al Presidente C.N.U.G. che organizzeranno la sessione d'esame.
14.4 La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente della Cnug, dal Responsabile Nazionale Giudici di Disciplina ed un altro componente della commissione nazionale giudici. La decisione sull'idoneità è presa a maggioranza.
14.5 Per il mantenimento della qualifica operativa il Giudice Nazionale è tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni, ovvero ogni volta che un aggiornamento con obbligo di partecipazione venga organizzato dalla FITETREC ANTE.

Art. 15 – GIUDICE INTERNAZIONALE

15.1 Ogni previsione e prescrizione in merito agli Ufficiali di Gara Internazionali e al loro percorso formativo e/o di aggiornamento è competenza della F.I.T.E.
15.2 Gli Ufficiali di Gara Internazionali devono essere in regola con gli aggiornamenti prescritti dalla F.I.T.E. per il loro ruolo e con il rinnovo annuale del tesseramento alla Fitetrec-Ante.

Art. 16 - GIUDICE FUORI RUOLO

16.1 A questa categoria appartengono, per un massimo di cinque anni, i Giudici che nell'arco di due anni, senza idonea giustificazione, non abbiano operato come giudice o non abbiano partecipato ad almeno un corso di aggiornamento, ovvero non abbiano rinnovato il tesseramento Fitetrec-Ante o abbiano rinunciato al ruolo.
16.2 I Giudici Fuori Ruolo , ai quali è stata pertanto sospesa l'abilitazione , possono ritornare operativi nella categoria e disciplina di appartenenza, qualora facciano richiesta al Referente Nazionale o Regionale Ufficiali di Gara di disciplina, e sostengano un colloquio, congiunto a n° 2 affiancamenti positivi per la riammissione nei ruoli federali, con uguale qualifica.
16.3 Al giudice fuori ruolo che rimane in tale status oltre i 5 anni, viene revocata l'abilitazione che può essere riacquisita con le procedure di cui agli art. 13 e 14.

Art. 17 - GIUDICI BENEMERITI

A questa categoria appartengono tutti i Giudici Nazionali che abbiano superato il 75° anno di età. Possono essere nominati quali componenti della Commissione di esame e possono svolgere la funzione di docente nei corsi di formazione.

Art. 18 – EQUIPARAZIONE

I Giudici provenienti da altre Federazioni e/o Enti di Promozione potranno richiedere l'inserimento nei ruoli degli Ufficiali di Gara FITETREC-ANTE, qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art.11 del presente Regolamento, previa frequenza di un corso di integrazione formativa/aggiornamento, superamento di un esame orale e svolgimento di affiancamenti da n. 1 a n. 3 assegnati in base all'esito dell'esame.

Art. 19 - REVOCA ABILITAZIONE

La revoca della qualifica di giudice avviene per:

a) aver riportato sospensioni (art. 4 del presente regolamento), complessivamente superiori ad anni uno;

b) trascorsi anni 5 di permanenza nella categoria dei giudici fuori ruolo senza aver chiesto ed ottenuto la riammissione nei ruoli, ovvero non abbiano rinnovato il tesseramento Fitetrec-Ante.

c) qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 11 del presente Regolamento.

Il giudice per riottenere l'abilitazione deve seguire l'iter previsto dagli artt. 13 e 14 in base al grado posseduto.

Art. 20 – ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO

Gli Ufficiali di Gara che, per motivi di carica militare, di interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere al Referente Nazionale dei Giudici di Gara di essere posti in aspettativa, tale periodo non può essere superiore a due anni.

Art. 21 – IL PRESIDENTE DI GIURIA

21.1 Il Presidente di Giuria viene nominato tra i giudici Nazionali o Internazionali, dal Referente Nazionale Giudici di disciplina unitamente al Presidente della C.N.U.G., nel caso di gara Nazionale o di interesse Nazionale (es: fiere, special event) e dal Referente Regionale di disciplina unitamente al Referente Regionale C.N.U.G. in caso di gara o special a carattere regionale, scelto tra i giudici Regionali o Nazionali o Internazionali

21.2 Il Presidente di Giuria, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) provata capacità;

b) esperienza;

c) spiccata personalità;

d) habitus morale;

e) disponibilità.

21.3 Il Presidente di Giuria è responsabile del corretto svolgersi della manifestazione alla quale è designato, e presiede le Giurie in tali manifestazioni, coordinando i singoli componenti nell'espletamento delle loro funzioni.

21.4 Il Presidente di Giuria nello svolgimento della sua funzione viene coadiuvato, se e quando previsto dagli

specifici Regolamenti della Disciplina sportiva, dagli "Speaker", "Steward" e dai "Cronometristi" i quali, non sono Ufficiali di Gara ma solo personale in ausilio con specifiche mansioni, su incarico loro conferito dal Comitato Organizzatore.

21.5 Il Presidente di Giuria non può delegare terze persone alla trasmissione della relazione di gara.

Art. 22 – COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA

22.1 Il Presidente di Giuria rappresenta la Fitetrec-Ante.

22.2 Ha il compito di vigliare, coordinare e controllare l'operato e/o l'attività funzionale all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni sportive effettuata dal personale di gara.

22.3 Tutte le decisioni della Giuria, dovranno essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità sarà determinante il voto espresso dal Presidente di Giuria.

22.4 In presenza di Giurie composta da più di un Giudice, il Presidente di Giuria assegna i Giudici alle varie mansioni, cura personalmente i rapporti con Presidente o il Responsabile del Comitato Organizzatore, per il rispetto delle norme regolamentari, riguardanti la sicurezza e le formule di gara previste dal programma della manifestazione, avendo cura di non apportare alcuna modifica alla programmazione, salvo autorizzazione scritta da parte di chi ha approvato il programma o per cause di forza maggiore.

22.5 A manifestazione ultimata, il Presidente di Giuria ha l'obbligo di relazionare il Referente Nazionale Giudici di disciplina e il Presidente CNUG, nonché il Referente Regionale di Disciplina (se la gara è regionale), in merito all'organizzazione, alle eventuali infrazioni regolamentari nonché al funzionamento della Giuria, mediante la redazione di un verbale completo delle annotazioni sulla gara, sottoscritto anche dai componenti della Giuria, da inoltrarsi entro 7 gg. dalla conclusione della gara, insieme alle classifiche e all'ordine di partenza. Il mancato invio della predetta documentazione nei termini previsti, comporterà dopo un primo ammonimento, la sospensione pari a mesi 2. Il Presidente di Giuria deve completare tutti i campi previsti e provvedere nella parte relazionale ad indicare senza omissioni ogni fatto e/o circostanza significativa e/o anomala verificatasi durante la manifestazione, dettagliando ogni accadimento e indicandone la motivazione. È sua la responsabilità delle informazioni e/o dati ivi indicati. Qualora il Presidente di Giuria o altro Ufficiale di Gara ravvisi fatti e/o circostanze che possano integrare comportamenti di rilevanza disciplinare in base alle norme federali vigenti, deve procedere ad effettuare segnalazione al Presidente della C.N.U.G.

22.6 Gli oneri economici per il Presidente di Giuria, come per tutti i componenti della giuria, sono a totale carico del Comitato Organizzatore della manifestazione.

22.7 Le dichiarazioni del Presidente di Giuria hanno valore di fede privilegiata. Il Presidente di Giuria ha diritto alla tutela federale quando ottempera puntualmente alle disposizioni del presente articolo e dei Regolamenti applicabili ad ogni singola fattispecie. Ciò anche con rispetto ai principi di collegialità delle decisioni da assumere, ed all'attività di coordinamento e vigilanza che svolge, rispettando ruoli e competenze degli altri soggetti coinvolti nella manifestazione cui non possono essere richiesti comportamenti o attività non conformi ai Regolamenti da applicare in ciascuna fattispecie.

Art. 23 – NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI UNA GIURIA

23.1 Il numero minimo dei componenti di una giuria, è stabilito nel regolamento specifico di ogni singola disciplina e sarà rapportato all'importanza della manifestazione, delle strutture, degli impianti e del numero dei cavalli iscritti.

23.2 Per gare di livello regionale, potrà essere previsto un Giudice Unico, che svolgerà anche mansioni di

Presidente di Giuria e/o Ispettore.
23.3 Tutte le incombenze che comprendono il controllo delle operazioni di segreteria (ove sia assente una segreteria ufficiale) scuderia e cerimoniale delle premiazioni, verranno assegnate al Presidente di Giuria.
23.4 L'Ufficiale di Gara che, senza preavviso e giustificato motivo documentato, si dovesse assentare in una giornata di gara – cui è stato designato - è sospeso dall'attività per mesi tre.

Art. 24 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIURIA

I membri della Giuria devono essere scelti tra le persone incluse negli elenchi dei Giudici Nazionali o dei Giudici Regionali di ogni specifica disciplina scelti dall'albo pubblicato sul sito della Fitetrec-Ante in regola con il tesseramento per l'anno in corso e l'aggiornamento.

Art. 25 - NOMINA GIURIE DI CAMPIONATI NAZIONALI

25.1 La nomina del Presidente di Giuria, nonché dei membri componenti le Giurie di Campionati e di Manifestazioni e/o Eventi di interesse nazionale ed internazionale sono di competenza della C.N.U.G.
25.2 Gli oneri economici per il Presidente di Giuria, come per tutti i componenti del Collegio Giudicante, sono a totale carico del Comitato Organizzatore della manifestazione, salvo diverse disposizioni.

Art. 26 - CORRELAZIONI LIVELLI / CATEGORIE

26.1 I Giudici Regionali, in regola con gli aggiornamenti, possono giudicare:

a) le gare di livello regionale (anche come Presidenti di giuria in assenza di giudici Nazionali);

b) le gare di Livello nazionale, ma solo quale componente di giuria con la presenza di un Giudice Nazionale quale Presidente di giuria.

26.2 I Giudici Nazionali, in regola con gli aggiornamenti, possono giudicare:

a) le gare di livello regionale (come presidenti di giuria in assenza di altri giudici nazionali;

b) le gare di livello nazionale;

26.3 I Giudici Internazionali, in regola con gli aggiornamenti, possono giudicare:

a) le gare di livello regionale come presidenti di Giuria;

b) le gare di livello nazionale (come Presidenti di giuria in assenza di giudici nazionali);

c) le gare di livello internazionale in Italia e all'estero in eventi riconosciuti dalla Fitetrec Ante.

Art. 27 – DIVIETI ED INCOMPOMPATIBILITA' DEGLI UFFICIALI DI GARA

27.1 L'Ufficiale di Gara deve evitare di svolgere il proprio ruolo qualora possa in concreto sussistere un qualsiasi

conflitto di interesse reale e/o percepito come tale, declinando di accettare l'incarico.

27.2 Un conflitto di interessi è definito come qualsiasi rapporto personale, professionale o economico, dell'Ufficiale di Gara e/o dei componenti della propria famiglia, che potrebbe influenzare o essere percepito come influenzante, l'obiettività dell'Ufficiale di Gara medesimo.

27.3 È necessario che nella nomina degli Ufficiali di Gara per ogni singola manifestazione si prevengano situazioni di conflitto di interessi, per questo una Giuria non potrà essere composta da:

a. un Istruttore o Tecnico o Dirigente di un ente affiliato/aggregato che abbia un allievo in gara;

b. un genitore, un coniuge, un figlio, un parente di secondo grado, un affine fine al secondo grado e un convivente more uxorio di un cavaliere in gara (in quest'ultimo caso farà fede il certificato di residenza);

c. il proprietario o il comproprietario di un cavallo in gara, entro i nove mesi dalla vendita;

d. chi abbia in essere una situazione di dipendenza economica e/o ottenga profitti economici da proprietari, atleti, istruttori, tecnici partecipanti alla manifestazione;

e. un concorrente iscritto a gareggiare nella medesima gara, in qualsiasi categoria.

27.4 L'allievo giudice, durante il periodo di affiancamento, non può nell'ambito di una stessa gara partecipare in qualità di concorrente e/o ricoprire altre mansioni di personale di gara.

27.5 Gli Ufficiali di gara in servizio non possono, nell'ambito di una stessa gara, ricoprire altre mansioni di personale di gara (es. segreteria ufficiale di concorso)

27.6 La presente norma, potrà essere derogata, previa autorizzazione della Commissione interna alla CNUG all'uopo preposta e composta dal suo Presidente, dal Responsabile Nazionale Giudici di Disciplina ed un altro componente della CNUG. La decisione sull'autorizzazione è presa a maggioranza ed è inappellabile.

27.7 La "deroga" verrà concessa, previa valutazione ed approvazione della Commissione interna alla CNUG, nei seguenti e tassativi casi:

a) in caso di carenza di ufficiali di gara della specifica disciplina nella Regione in cui viene svolto l'evento;

b) nelle discipline a cronometro e/o miste a giudizio dell'ufficiale di gara (non verrà invece concessa nelle discipline la cui classifica è stilata esclusivamente sulla base della valutazione singola del giudice);

c) in caso di giurie composte da due ufficiali di gara, la deroga potrò essere concessa ad un solo ufficiale di gara ad esclusione del Presidente di giuria.

27.8 La violazione di tale articolo comporterà a carico dei membri della giuria l'apertura di un procedimento sanzionatorio ex. art. 4 con automatica sospensione comminata dalla C.N.U.G. per mesi 6.

27.9 Non rientrano fra le elencate situazioni, le partecipazioni "fuori classifica" e quelle non comportanti al concorrente attribuzione di punteggi, qualifiche, montepremi.

Art. 28 –RIMBORSO DELLE SPESE

All'Ufficiale di gara per lo svolgimento del suo ruolo, compete la diaria giornaliera, il rimborso delle spese vive sostenute, documentate nei limiti di cui al Regolamento Rimborsi e Indennità approvato dal Consiglio Federale per la categoria.

Art.29 –DOCENTI E FORMAZIONE

29.1 La C.N.U.G. cura con scadenza biennale, un elenco dei docenti abilitati ad insegnare nei corsi allievi giudici e nelle sessioni di aggiornamento, verifica ed esami di Ufficiali di Gara. La C.N.U.G. valuterà di volta in volta le caratteristiche tecniche e deontologiche dei nominativi proposti.

29.2 Possono comunque essere docenti il Referente Nazionale di Disciplina, Referente Nazionale Giudici di Gara, il

Referente Regionale, i Giudici Internazionali e i Giudici Nazionali con almeno 3 anni di anzianità e di provata esperienza e di riconosciuto valore in ambito equestre nonché gli istruttori di 3° livello e i docenti provenienti dai corsi organizzati dalla C.N.U.G.

Art.30 – TENUTA GIUDICI

Tenuta invernale:

- DONNE: Giaccone blu
  Giacca blu
  Camicia bianca o con colori tenui
  Pantaloni - gonna o jeans
- UOMINI: Giaccone blu
  Giacca blu
  Camicia bianca o con colori tenui
  Pantaloni o jeans

Tenuta estiva:

- DONNE: Giacca o gilet blu (facoltativi)
  Camicia a maniche lunghe (allacciate al polso)
  o polo (per le sole discipline inglesi) bianca o con colori tenui
  Pantaloni - gonna o jeans
- UOMINI: Giacca o gilet blu (facoltativi)
  Camicia a maniche lunghe (allacciate al polso)
  o polo (per le sole discipline inglesi) bianca o con colori tenui
  Pantaloni o jeans

Gli Ufficiali di Gara al fine di garantire riconoscibile autorevolezza del ruolo svolto in rappresentanza della Fitetrec-Ante devono indossare un abbigliamento sobrio e consono. Non sono ammesse le scarpe da ginnastica e sneakers nel campo gara. Per gli uomini è preferibile indossare la cravatta.

Art.31 - DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Il presente Regolamento, e le eventuali modifiche, entreranno in vigore il giorno dopo l'approvazione dei competenti Organi di legge e sarà, quindi, pubblicato sul sito istituzionale.